

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Iter e contabilizzazione della distribuzione di riserve***Le fasi dell'operazione alla luce delle presunzioni fiscali che governano la materia.*

Con la chiusura dell'anno è possibile che i soci delle Srl decidano di distribuire le riserve. Al riguardo, in termini fiscali, l'art. 47, c. 1 Tuir stabilisce un **ordine di distribuzione** che deriva da una presunzione legale vincolante. Pertanto, indipendentemente dalla volontà dei soci espressa nelle delibere, il prelievo segue un ordine di priorità: utile d'esercizio; riserve di utili (eccetto se sono indisponibili, quali, per esempio, la riserva legale o le riserve in sospensione d'imposta); riserve di capitali. Inoltre, in caso di **partecipazione qualificata** del socio persona fisica, occorre tenere a mente la differente tassazione del dividendo distribuito, sulla base dell'anno di formazione dell'utile. L'art. 1, cc. 999-1006 L. 205/2017 ha modificato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche private, equiparandola alla tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate. Per gli **utili prodotti dal 2018** la tassazione avviene nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, mentre i precedenti concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona fisica nel limite del 40% (per gli utili prodotti fino al 2007), del 49,72% (per gli utili prodotti dal 2008 al 2016) e infine del 58,14% (per gli utili prodotti nel 2017).

Si è in presenza, quindi, di una **duplicata presunzione fiscale**: una concernente l'ordine di distribuzione delle riserve, l'altra, disposta dall'art. 1, c. 4 D.M. 26.05.2017, che prevede la distribuzione delle riserve di utili formate con utili prodotti con regole non derogabili: in primis, fino al 2007; dal 2008 al 2016; nel 2017; infine, dal 2018. Questo significa che prima di iniziare a distribuire dividendi, occorre verificare **quali riserve utilizzare per prime**, ai fini di una corretta tassazione in capo ai soci percettori.

Una volta effettuata questa considerazione, l'iter da seguire per registrare il verbale di distribuzione è il seguente: **stampare il verbale** sul libro delle decisioni dei soci (firmato); pagare, mediante modello F24, 232 euro (200 euro di **imposta di registro + 2 marche da bollo da 16 euro**), entro 20 giorni dalla data della delibera; compilare il **modello 69** (firmato). A causa della pandemia, questi documenti sono trasmessi via PEC alla Direzione provinciale di riferimento (ad esempio per Mantova: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it); al termine del periodo emergenziale si dovrà depositare fisicamente all'Agenzia delle Entrate l'atto in originale e la copia. Alla PEC sono allegati i seguenti documenti: pdf del verbale firmato e stampato sul libro; quietanza del modello F24; modello 69; dichiarazione sostitutiva di atto notorio; infine, se gli utili distribuiti sono erogati a soci con partecipazioni non qualificate o derivano da utili prodotti dal 2018 in poi, entro il giorno 16 del trimestre successivo alla distribuzione occorre versare la **ritenuta d'imposta del 26%**. Dal punto di vista contabile, **le scritture** saranno le seguenti:

1) alla data della delibera di distribuzione di 10.000 euro: Riserva straordinaria a Soci.....c/dividendi 10.000;

2) all'erogazione del dividendo (ipotizzando una partecipazione non qualificata del 20% e una qualificata dell'80% da utili pre 2018):

Soci c/dividendi a Diversi 10.000

..... a Banca c/c 9.480

..... a Debito per ritenute 520

3) al versamento della ritenuta del socio con partecipazione non qualificata:

Debito per ritenuta a Banca c/c 520

Successivamente occorrerà **compilare la Cupe** (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta), il **modello 770** (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o meno: quadri SI e SK) e il prospetto del capitale e delle riserve presente nel **quadro RS** del modello Redditi.